



CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 17 (Codice penale militare di guerra)

Comandante supremo

COMMA ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6.

COMMA ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6.

COMMA ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6.

Agli effetti della legge penale militare, e' comandante supremo chi e' investito del comando di tutte le forze operanti.

Versione in vigore dal 3 febbraio 2002 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 45

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Primo — Della legge penale militare di guerra, in generale
Titolo	Secondo — Comandante supremo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-17-comandante-supremo>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it